



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Emanuela Musi
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23.6.2022;
esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. indicato in epigrafe;
considerato che occorre provvedere definitivamente sulla istanza di
conversione del pignoramento depositata nell'interesse della debitrice
esecutata;
richiamato integralmente il contenuto della ordinanza del 5.2.2022;
evidenziato che la difesa della debitrice non ha depositato, nel termine
assegnato, la preannunziata documentazione afferente la posizione
dell'interventore Agenzia delle Entrate;
ritenuto in ogni caso che le argomentazioni che di seguito si vanno ad
esporre valgono di per sé a giustificare la declaratoria di inammissibilità
della istanza di conversione presentata dalla debitrice;
considerato, invero, che allo stato non vi sono elementi per escludere la
creditrice Agenzia delle Entrate dal novero degli intervenuti, il cui credito,
in mancanza di esplicita rinuncia agli atti da parte del concessionario, va
inevitabilmente computato ai fini della parametrizzazione della cauzione da
versare per l'ammissibilità della istanza di conversione e, di poi, incluso
nella somma da sostituire al pignorato;
considerato, invero, che l'esito dell'interpello all'Agenzia delle Entrate
(266/2020 del 17.8.2020) - depositato in atti dalla difesa della ██████████ -
non consente di opinare nel senso dalla stessa preteso (ovvero che
l'adesione del debitore alla definizione agevolata dei carichi sospesi
prevista dall'art. 3 del d.l. 119/2018 preclude non soltanto la prosecuzione
delle azioni esecutive avviate dal concessionario ma anche quelle nelle quali
il concessionario sia soltanto intervenuto),



considerato che il comma 10 dell'articolo 3 richiamato recita *“A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; ... e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”* mentre il successivo comma 13, prevede che *“Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5: ... b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”*.

considerato che, per effetto del disposto normativo richiamato, i pignoramenti avviati da Agenzia sono destinati a concludersi con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, salvo che, naturalmente, non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo, o sia disposta l'assegnazione/aggiudicazione dei beni con effetto soddisfacente immediato;

considerato che alcun riferimento è contenuto nel dato positivo alla diversa ipotesi in cui il concessionario sia intervenuto in una procedura guidata da terzi (come nel caso di specie);

considerato che, in tale diversa ipotesi, l'unico effetto che si verifica è una sorta di *“quiescenza”* del titolo esecutivo posto a base dell'intervento nel processo esecutivo immobiliare, destinata a spiegare rilievo soltanto allorché la procedura esecutiva già avviata da terzi debba proseguire su input del creditore intervenuto (in tal caso, il pagamento della prima rata da parte del contribuente determinerà un fenomeno di sospensione *“esterna”* del processo esecutivo);

considerato che al creditore intervenuto viene impedito in tal caso di dare impulso alla procedura esecutiva, senza che ciò comprometta il suo diritto



di partecipare, fino al pagamento dell'intero debito quantificato con la "rottamazione-ter", alla distribuzione delle somme disponibili;

considerato che è la stessa Agenzia, nel documento sopra richiamato a chiarire che la quiescenza rileva solo allorché venga in gioco l'effettivo compimento di atti di impulso, che realizzi una forma di esercizio dell'azione esecutiva, sebbene di tipo meramente accessorio, che resterebbe preclusa dal pagamento della prima rata della rottamazione per effetto dell'articolo 3, comma 13, lett. b) del decreto legge n. 119 del 2018;

considerato che, nel caso di specie, la procedura esecutiva è stata avviata dalla ██████████ e da questa oggi è proseguita (come dimostra la istanza a verbale di udienza del 23.6.2022 del difensore della stessa nel senso di disporre la vendita del compendio pignorato per il caso di mancata ammissione delle debitrice al beneficio della conversione);

considerato che la ██████████ ha chiesto di essere ammessa alla conversione escludendo dal novero dei crediti da computare ai fini del calcolo della cauzione e della successiva determinazione della somma da sostituire al pignorato la creditrice intervenuta Agenzia delle Entrate;

considerato che, per le ragioni dianzi esposte, non è possibile escludere la detta creditrice dalla platea dei creditori aventi diritto a partecipare alla distribuzione delle somme ricavate (e da ricavarsi) dalla procedura;

considerato che il sub procedimento di conversione è evidentemente finalizzato ad una distribuzione delle somme (versate dalla debitrice al fine di liberare il cespite pignorato, liberazione che si realizza solo con il pagamento dell'ultima rata disposta dal giudice) – lo dimostra peraltro il dato normativo allorché consente le distribuzioni semestrali;

considerato che il credito del concessionario, portato da titoli esecutivi validi ed efficaci (come già evidenziato ampiamente nella ordinanza del 5.2.2022) va senz'altro incluso nell'importo dei crediti cui parametrare la cauzione;



ritenuto che l'agente sarebbe destinato a restare fuori dalla ripartizione delle somme disponibili solo se, prima della stessa distribuzione, il debitore abbia finito di pagare l'importo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del Dl n. 119/2018 ovvero delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi e quelle a lui destinate, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento;

considerato che validi argomenti a supporto di quanto sinora evidenziato si traggono altresì da Trib. Palermo 23.4.2021 secondo cui non può ritenersi che il mero avvio del procedimento amministrativo di pacificazione fiscale privi l'agente della riscossione, già intervenuto, del corrispondente titolo esecutivo, secondo un meccanismo di tipo caducatorio, ovvero determini un sopravvenuto difetto di legittimazione attiva. Infatti, il carico iscritto a ruolo non si estingue se non al momento dell'integrale pagamento delle somme dovute in base alla disciplina di agevolazione e, in difetto di una rinuncia agli atti dell'esecuzione, l'intervento già spiegato conserva i propri effetti e, per il caso che il debitore decada dal beneficio, consente all'agente della riscossione di partecipare alla distribuzione del ricavato;

considerato, in particolare, che nel caso affrontato dal Tribunale di Palermo, la debitrice esecutata chiedeva che fossero dichiarati inammissibili gli atti di intervento spiegati dall'agente della riscossione relativamente a carichi oggetto di definizione agevolata sostenendone la inesigibilità ed il Collegio, adito in sede di reclamo, evidenziava come l'avvio del predetto procedimento non determini la sopravvenuta inammissibilità dell'intervento già legittimamente spiegato, in quanto l'avvio di nuove procedure esecutive e la sospensione di quelle in corso è precluso limitatamente ai crediti definibili e per il tempo necessario a consentire il pagamento dilazionato che, ove regolarmente effettuato, condurrà all'estinzione del debito, ma è fatta salva la necessità di proseguire attività di recupero in caso di mancato, insufficiente o tardivo



versamento anche di una sola rata. Inoltre, l'adesione del debitore alla definizione agevolata non giustifica l'arresto o, addirittura, l'estinzione delle ordinarie procedure di espropriazione immobiliare promosse da creditori diversi dall'agente della riscossione e rispetto alle quali quest'ultimo conserva la propria facoltà di intervento ai sensi dell'art. 499 c.p.c., non sussistendo alcun meccanismo di tipo caducatorio;

considerato che, nella fattispecie che oggi occupa, la debitrice esecutata non ha provveduto ad integrare la cauzione versata unitamente alla istanza di conversione ricomprendendovi anche il credito dell'Agenzia delle Entrate (come peraltro già disposto da questo Giudice con l'ordinanza del 5.2.2022);

ritenuto pertanto che l'istanza di conversione vada dichiarata inammissibile;

ritenuto che nulla osti alla ripresa delle attività liquidatorie;

considerato che va emessa l'ordinanza ex art. 591 bis c.p.c.;

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile l'istanza di conversione del pignoramento e dispone con separato provvedimento la vendita dei beni pignorati, invitando il custode giudiziario dott. Sergio Cairone a depositare relazione aggiornata sullo stato dell'immobile.

Si comunichi.

Torre Annunziata, 16.7.2022

Il Giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Emanuela Musi

